

QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Circ. n. 613/57-12-1949 datata 27/10/2016 e n. 613/61-1-1949 datata 17/04/2018

A parziale modifica della regolamentazione in riferimento, è stato previsto, nell'ambito dell'Organizzazione Territoriale, di attribuire al Comandante Interregionale la competenza a disporre i servizi provvisori tra Comandi/Reparti/Unità dipendenti (sempre nel limite dei 90 giorni complessivi, ovvero 30 + max 60) limitatamente a specifiche esigenze operative indicate nel prospetto in allegato (che sostituisce il corrispondente documento accluso alla suindicata circolare del 17 aprile 2018).

SERVIZI PROVVISORI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

LIVELLO GERARCHICO	SERVIZI SOLO PER ESIGENZE OPERATIVE (a) <i>(con e senza oneri)</i>	SERVIZI NECESSARI AD ASSICURARE UN PERIODO DI SPERIMENTAZIONE DEL PERSONALE DA TRASFERIRE AL COMANDO LEGIONE E AL COMANDO INTERREGIONALE (b) <i>(con e senza oneri)</i>
COMANDO PROVINCIALE	PROPONE AL COMANDO LEGIONE	
COMANDO LEGIONE	DISPONE E INFORMA IL CDO INTERREGIONALE	DISPONE E CHIEDE SANZIONE AL CDO INTERREGIONALE.
	PROPONE AL CDO INTERREGIONALE I SERVIZI PROVVISORI PRESSO ALTRI CDI/REPARTI/UNITA' DIPENDENTI DALLO STESSO CDO DI VERTICE	
COMANDO INTERREGIONALE	DISPONE I SERVIZI PROVVISORI TRA CDI/REPARTI/UNITA' DIPENDENTI (c) e INFORMA IL CDO GEN - UF. OPERAZIONI	SANZIONA I SERVIZI PROVVISORI DEI COMANDI LEGIONE E DISPONE QUELLI RITENUTI NECESSARI NEL PROPRIO AMBITO.
	AUTORIZZA LA PROROGA (a)	
	SVOLGE AZIONE DI INDIRIZZO E CONTROLLO	

NOTE

- (a) Il servizio provvisorio ha una durata massima di 30 gg. Tuttavia, in presenza di straordinarie e non altrimenti fronteggiabili esigenze operative, il Comando Interregionale, da interessare per tempo, può autorizzare l'impiego provvisorio del militare per non oltre 90 giorni complessivi (30 + max 60), informando l'Ufficio Operazioni del Comando Generale di ogni provvedimento adottato.
Non è consentito:
- alimentare unità/articolazioni di ogni livello ordinativo dedicate ad attività burocratico-amministrative e logistiche;
 - potenziare reparti del capoluogo di provincia, sottraendo risorse da quelli distaccati;
 - prorogare i tassativi termini salvo provvedere contestualmente alla formalizzazione del trasferimento definitivo.
- (b) Servizi provvisori, della durata massima di 10 gg., potranno essere disposti per assicurare un congruo periodo di "sperimentazione" del personale da trasferire presso i Comandi Interregionali e i Comandi Legione.
- (c) Servizi provvisori tra Comandi Legione differenti, limitatamente al personale specializzato indicato nella pubblicazione n. N-8 "Norme per i corsi di formazione successiva per i militari dell'Arma dei Carabinieri" nonché ai casi di incompatibilità ambientale in attesa della formalizzazione del trasferimento definitivo.